



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Il Pubblico Ministero dott. Alessandro Pepe rileva quanto segue in relazione al ricorso **RG 9056/19**.

V.D. ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza dell' 11 marzo 2019 del giudice del Tribunale di XX, che, nella causa RG 39594/18 ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace di XX,

Il ricorrente deduce l'erroneità di tale declaratoria di incompetenza per valore sulla base di due motivi: **1)** aver considerato solo le domande di pagamento somme e non anche le domande, di valore indeterminabile, di cui ai punti 1) e 4) della citazione, in particolare la n. 4), avente ad oggetto un *facere* infungibile, ossia la condanna di Tim s.p.a a porre in essere ogni attività necessaria a completare la procedura di migrazione della linea voce 0689017332 al nuovo operatore Wind; **2)** avere dato rilievo alla successiva rinuncia dell'attore alle domande di cui ai punti 4) e 5) della citazione, laddove la competenza deve essere valutata al momento della domanda iniziale, per cui non hanno rilievo le rinunzie successive.

I due motivi sono connessi, in quanto il ricorrente individua come domanda di valore indeterminabile soprattutto quella di cui al punto 4) delle conclusioni dell'atto di citazione, sicché solo nel caso si ritenga irrilevante la rinuncia a tale domanda avvenuta in corso di causa (motivo 2) va valutata la fondatezza del rilievo riguardante il superamento del limite di competenza per valore del giudice per l'esistenza di una domanda di valore indeterminabile (motivo 1).

Ciò posto, ad avviso di questo Pubblico Ministero, deve darsi continuità all'indirizzo secondo cui la competenza per valore deve essere determinata in base alla domanda iniziale, non avendo rilievo le rinunzie successive.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

La questione in particolare è stata affrontata per individuare la natura della decisione del giudice di pace, non appellabile se pronunciata secondo equità entro un valore massimo. E sul punto si è detto che, *“Al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., occorre far riferimento al "petitum" originario, non essendo rilevante l'eventuale riduzione della domanda in corso di causa e derivando tale irrilevanza non già dal disposto dell'art. 5 cod. proc. civ. (secondo cui la competenza si determina con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda), bensì da quello dell'art. 10 del medesimo codice (secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda), che va inteso come riferito alla domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio. Del resto, conferendo rilievo alle riduzioni della domanda nel corso del processo, si attribuirebbe all'attore la possibilità di cambiare le regole del giudizio a proprio piacimento ed eventualmente sulla base di una prognosi sfavorevole dei risultati di un giudizio secondo diritto, il che è da evitare procedendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata in relazione all'art. 24 Cost.”* (così Cass. 4716/06; conf. le successive Cass. 201118/06 e 5573/10).

Il principio è stato altresì ribadito nel caso in cui la competenza per valore del tribunale dipenda dalla domanda riconvenzionale del convenuto e questo appunto rinunzi a tale domanda. Si è infatti affermato che, *“Qualora, nel regime anteriore alla modifica dell'art. 339 cod. proc. civ. disposta dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, vengano proposte davanti al giudice di pace una domanda principale per valore soggetta a pronuncia secondo equità ed una domanda riconvenzionale, pur compresa nella competenza del giudice di pace, ma soggetta per valore a pronuncia secondo diritto, l'intero giudizio deve essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che la sentenza deve essere impugnata*



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

con l'appello, senza che rilevi l'eventuale rinuncia totale o parziale alla riconvenzionale fatta in corso di causa, non potendo il comportamento della parte, successivo alla proposizione di una domanda, incidere sul valore della stessa, né sul correlato regime impugnatorio.” (Cass. 15338/12).

La conclusione è, quindi, che la rinuncia alla domanda n. “4” formulata dall’attore in data 27 aprile 2018 non ha alcun rilievo e la competenza per valore deve essere valutata tenendo conto anche di questa domanda, volta a sentire “*condannare TIM spa a porre in essere ogni attività necessaria a completare la procedura di migrazione della linea voce 0689017332 al nuovo operatore Winf Infostrada*”.

Trattasi di domanda ulteriore e diversa rispetto alle altre (di cui alle conclusioni dell’atto introduttivo), dirette all’accertamento della cessazione del contratto TIM con migrazione a Wind (n. 1), all’accertamento dell’inesistenza di crediti di alcune fatture (n. 2), alla condanna al rimborso di somme pagate a saldo di altre fatture (n. 3), alla condanna dei danni per ritardata attivazione del servizio (n. 5). Ed è una domanda autonoma e distinta, non essendo strumentale alle altre, a differenza di quella “1”, volta ad un accertamento (di cessazione contratto e migrazione) finalizzata all’accoglimento delle domande “2” e “3” (infatti la domanda “2” comincia con “*per l’effetto*”). La domanda “4”, viceversa, non ha alcuna funzione strumentale rispetto alle altre domande, ma intende ottenere un *facere* specifico da TIM ai fini di realizzare la migrazione dell’utenza.

Ebbene, si tratta di un *facere* insuscettibile di valutazione economica, con conseguente indeterminatezza del valore della domanda e, quindi, radicamento della competenza del tribunale ex artt. 9, 10 e 14 c.p.c.

Da qui la fondatezza del proposto regolamento.

P.Q.M.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Il Pubblico Ministero

chiede

che la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

Roma, 23 dicembre 2019

Il sost. procuratore generale

(dott. Alessandro Pepe)